

SINTESI

Cause Minicozzi c. Italia (ricorso n. 774/02), Carmine Francesca c. Italia (ricorso n. 3643/02) Cosimo Francesca c. Italia (ricorso n. 3647/02) Marrone c. Italia (ricorso n. 3656/02) Francesco Moretti c. Italia (ricorso n. 10399/02) Pernici c. Italia (ricorso n. 20662/02), Pantuso c. Italia (ricorso n. 21120/02), Bova c. Italia (ricorso n. 25513/02);

Terza Sezione, sentenze 24 maggio 2006

(constatazione di violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo ai diritti elettorali, e degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, alla libertà di corrispondenza e al diritto ad un ricorso effettivo.)

Fatto. Ricorsi presentati per violazione degli artt. 8 (*libertà di corrispondenza*) e 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) CEDU; i ricorsi Pantuso e Bova sono stati presentati anche con riferimento all'art. 3 del Prot. n. 1 (*diritto a libere elezioni*), in relazione alle limitazioni derivanti dalle procedure di fallimento che avevano riguardato i ricorrenti. I ricorsi Moretti e Pantuso sono stati presentati anche in relazione agli artt. 1 del Prot. n. 1 (*protezione della proprietà*) e 2 del Prot. n. 4 (*libertà di circolazione*) con riferimento all'eccessiva durata del procedimento e quindi dei vincoli da esso derivanti. Il ricorrente Pantuso ha invocato l'art. 8 CEDU anche sotto tale profilo.

Decisione. La Corte ha dichiarato l'irricevibilità, alla luce dell'art. 35 CEDU, dei motivi del ricorso Pantuso relativi agli artt. 8 CEDU, 1 Prot. n. 1 e 2 Prot. n. 4 in quanto riferiti all'eccessiva durata della procedura. Analoga declaratoria è stata effettuata per il ricorso Moretti in relazione agli artt. 1 Prot. n. 1 e 2 Prot. n. 4 sotto il profilo dell'eccessiva durata della procedura.¹

Con riferimento a tutti i ricorsi, in merito al motivo riferito all'art. 8, relativamente al rispetto della vita privata, la Corte ha rilevato che le incapacità derivanti dall'iscrizione nel registro dei falliti comportano in sé un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata del ricorrente, ingerenza che – tenuto conto della natura automatica della stessa iscrizione, dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione del regime delle incapacità, nonché del tempo necessario per ottenere la riabilitazione – non è necessaria in una società democratica ai sensi del citato articolo del quale, pertanto, è stata constatata la violazione.

Con riferimento ai ricorsi Bova e Pantuso, in merito al motivo riferito all'art. 3 del Prot. n. 1, la Corte ne ha ravvisato la violazione in quanto il diritto di elettorato sia attivo che passivo ha un valore cruciale in una società democratica; poiché il procedimento fallimentare ha rilievo civile e non penale, essendo estranea la nozione di dolo o colpa al fallimento in quanto non si versa nell'ipotesi del delitto di bancarotta semplice o fraudolenta, la limitazione dei diritti elettorali persegue una finalità meramente affettiva, di diminuzione e biasimo morale del fallito, che non costituisce un obiettivo legittimamente perseguibile ai sensi del citato articolo del quale, pertanto, è stata constatata la violazione, tanto più che ai ricorrenti è stata effettivamente impedita la partecipazione alle elezioni del 13 aprile 2001.

La Corte ha inoltre ravvisato, per tutti i ricorsi la violazione dell'art. 13.

Sono stati concessi ai ricorrenti Bova e Pantuso € 1.500,00 a titolo di danno morale, mentre per gli altri ricorrenti è stata ritenuta equa riparazione la constatazione. La Corte non ha, invece, ravvisato alcun nesso causale tra le violazioni accertate e il danno materiale invocato dai ricorrenti. Sono stati concessi a tutti i ricorrenti € 2.000,00 euro per spese legali.

¹ Tale irricevibilità deriva dalla possibilità per i ricorrenti – anche in materia di fallimento – di utilizzare il rimedio della legge Pinto per dolersi dell'eccessiva durata del procedimento. Sul punto, si veda la sentenza Albanese a pag.

